



COMUNE DI PANDINO

Provincia di Cremona

AREA URBANISTICA E AMBIENTE

26025 - Via Castello n° 15 - P.IVA 00135350197

☎ 0373/973300 - 📠 0373/970056 ✉ e-mail: segreteria@comune.pandino.cr.it

Ordinanza n. 48 del 22/10/2020

IL SINDACO

Oggetto: REGOLE DI COMPORTAMENTO ATTE AD ASSICURARE UN ELEVATO LIVELLO DI SICUREZZA IGIENICO SANITARIA E AMBIENTALE E DELLA VIVIBILITÀ URBANA PRESSO L'AREA "LAGHETTI" DI VIA DEI LAGHETTI.

PREMESSO che:

presso l'area dei Laghetti, posta a Nord dell'abitato di Pandino tra il Centro Sportivo e le abitazioni di Via Nicolò Greco, risultato di un precedente prelievo di materiali litoidi, si è col tempo formato un ambiente caratterizzato dalla presenza di due piccoli specchi d'acqua di elevata qualità e contornati da folta vegetazione ripariale;

l'area è oggetto di frequentazione che non di rado si caratterizza per comportamenti non conformi, quali indicativamente abbandono di rifiuti, introduzione di specie alloctone, attività di pesca, disturbo della fauna con introduzione di cani non al guinzaglio;

CONSIDERATO che l'area rappresenta un interessante spazio di naturalità interna al centro urbano, che può svolgere un ruolo importante come apporti positivi al micro clima e alla qualità dell'aria urbana, come zona rifugio fauna, e come luogo di svago e relax;

RITENUTO di introdurre nell'area di che trattasi regole di comportamento atte ad assicurare un elevato livello di sicurezza igienico sanitaria e ambientale;

RITENUTO in particolare di introdurre nell'area "Laghetti" di via dei Laghetti le seguenti disposizioni e regole di comportamento:

REGOLE DI COMPORTAMENTO PER I VISITATORI PRESSO LA ZONA DEI "LAGHETTI" di via dei Laghetti.

È FATTO DIVIETO DI:

- *balneazione nelle acque dei «Laghetti»;*
- *transito e sosta con mezzi motorizzati;*
- *esercizio della pesca;*
- *conduzione cani non al guinzaglio;*
- *accensione fuochi, sparare razzi e provocare esplosioni;*
- *raccolta funghi, frutti del sottobosco e flora spontanea;*
- *disturbo della quiete con rumori, suoni e luci;*
- *abbandono di rifiuti di qualsiasi genere;*
- *disturbo alla fauna (danneggiare, uccidere animali e raccogliere nidi);*
- *campeggio o bivacco, salvo autorizzazione del Comune;*
- *immissione di specie animali o vegetali estranee;*
- *oltrepassare con qualunque modo e mezzo la recinzione che delimita l'area umida, e comunque accedere alle sponde.*

È CONSENTITA:

- la cattura della Nutria (*Myocastor coypus*) secondo il piano di controllo regionale;
- la cattura del Gambero rosso della Louisiana (*Procambarus clarkii*) secondo le vigenti normative.

CONSIDERATO che:

- obiettivo primario dell'Amministrazione Comunale è quello di tutelare le condizioni di civile convivenza e di vivibilità delle aree urbane, contribuendo ad impedire possibili fenomeni di degrado;
- l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, come modificato dall'art. 8 del D.L. 20/2/2017, n. 14 consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di evitare situazioni di grave incuria o degrado del territorio e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

VISTA la Legge 18/04/2017, n. 48 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20/02/2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

RICHIAMATO

inoltre:

- l'articolo 4, comma 1° del Decreto legge 20/02/2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città ed in particolare la definizione di sicurezza urbana intesa come *“il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità' e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni”*, nonché l'attribuzione al Sindaco del potere di intervenire per prevenire e contrastare le situazioni in cui si verificano comportamenti che impediscono la fruibilità del patrimonio pubblico determinando lo scadimento della qualità urbana;

RILEVATO che il presente provvedimento costituisce misura di carattere contingibile ed urgente per prevenire comportamenti capaci di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica e per salvaguardare l'incolumità delle persone e degli altri beni/interessi giuridicamente tutelati;

CONSIDERATO che la normativa consente sempre un margine di discrezionalità tecnica per l'amministrazione e che questa, nella costante giurisprudenza, trova giustificazione qualora operi per un periodo transitorio ed essenzialmente limitato per comprovate esigenze di ordine e sicurezza pubblica, sulla base della comparazione tra esigenze e interessi differenti, da tutelare in via prioritaria;

VISTI:

- l'articolo 7 bis (*Sanzioni Amministrative*), 50 (*Competenze del Sindaco*), del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000;
- la Legge n° 94 del 15 luglio 2009 (*Disposizioni in materia di pubblica sicurezza*) con particolare riguardo all'articolo 3;
- la Legge n° 689 del 24 novembre 1981 (*Modifiche al sistema penale*) e successive modificazioni;
- il Decreto legge 20/02/2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
- la Legge 18/04/2017, n. 48 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20/02/2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa, al fine di tutelare l'incolumità, e la sicurezza igienico sanitaria e ambientale nonché la vivibilità urbana, nell'area "Laghetti" di via dei Laghetti si applicano le seguenti disposizioni e regole di comportamento:

REGOLE DI COMPORTAMENTO PER I VISITATORI PRESSO LA ZONA DEI "LAGHETTI" di via dei Laghetti.

È FATTO DIVIETO DI:

- *balneazione nelle acque dei «Laghetti»;*
- *transito e sosta con mezzi motorizzati;*
- *esercizio della pesca;*
- *conduzione cani non al guinzaglio;*
- *accensione fuochi, sparare razzi e provocare esplosioni;*
- *raccolta funghi, frutti del sottobosco e flora spontanea;*
- *disturbo della quiete con rumori, suoni e luci;*
- *abbandono di rifiuti di qualsiasi genere;*
- *disturbo alla fauna (danneggiare, uccidere animali e raccogliere nidi);*
- *campeggio o bivacco, salvo autorizzazione del Comune;*
- *immissione di specie animali o vegetali estranee;*
- *oltrepassare con qualunque modo e mezzo la recinzione che delimita l'area umida, e comunque accedere alle sponde.*

È CONSENTITA:

- *la cattura della Nutria (*Myocastor coypus*) secondo il piano di controllo regionale;*
- *la cattura del Gambero rosso della Louisiana (*Procambarus clarkii*) secondo le vigenti normative.*

DISPONE

La predisposizione di idonea informazione con apposizione di cartelli e quant'altro, nonché l'attività di vigilanza da parte degli uffici competenti.

AVVISA che

- fatte salve le responsabilità civili e penali, chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, se non già sanzionate da specifica normativa, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da euro 25,00 ad euro 500,00, con facoltà per i responsabili delle attività fonti e causa dei fatti degenerativi sopraindicati di estinguere l'illecito con il pagamento della sanzione in misura ridotta di euro 50,00, oltre all'applicazione della misura cautelare del sequestro, finalizzato alla confisca amministrativa delle cose che formano o sono servite alla commissione dell'illecito amministrativo, in applicazione dell'art. 13 della Legge n. 689/1981;
- contro la presente ordinanza è ammesso in via alternativa ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Lombardia, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
- ai sensi dell'art. 18, della L. 689/81, il Sindaco è l'autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l'accertamento delle violazioni;
- la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet istituzionale.

DISPONE L'invio della presente ordinanza, per quanto di competenza:

- all'Ufficio di Polizia Municipale - sede;
- alla locale Stazione dei Carabinieri.



IL SINDACO
Bonaventti Piergiacomo